



COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E CRITERI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI

TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 579 DEL 05/10/2012 E INTEGRATO DALLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ART.9 CON DELIBERAZIONE DI C.C. N°688 DEL 13/12/2012.

Art. 1 Principi

In attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dalla vigente normativa nazionale e regionale (artt.8,11,12,13,40 legge n° 104/92, art.22 L.R. n° 15/04), nonché dallo Statuto del Comune di Palermo (art.2), il presente regolamento disciplina l'erogazione dei contributi alle Istituzioni Scolastiche e i criteri per l'individuazione delle figure professionali per l'assistenza specialistica in favore degli alunni disabili in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/92 e –fatta salva la priorità di assistenza specialistica agli alunni disabili così come individuati dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 e compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio- in favore di alunni portatori di handicap sensoriale in cui il P.E.I (Piano Educativo Individuale) individui le necessità di un'assistenza specialistica alla comunicazione a prescindere dalla gravità dell'handicap, nel pieno rispetto dell'art.1, dell'art. 8 comma d, dell'art. 12 commi 4 e 5, dell'art. 13 comma 3 della medesima legge 104/92.

Art. 2 Finalità

Il Comune, al fine di favorire l'inserimento degli alunni disabili nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, garantisce il servizio di assistenza specialistica, mediante l'erogazione di contributi assegnati alle istituzioni scolastiche, entro i limiti complessivi degli stanziamenti in Bilancio Comunale.

Art. 3 Obiettivi

Il servizio di assistenza specialistica si pone come obiettivo primario il raggiungimento dell'autonomia e della comunicazione personale del minore disabile.

Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l'integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Il successo del processo educativo dell'alunno disabile è strettamente connesso al grado di integrazione che raggiunge all'interno del gruppo classe.

Art. 4
Definizione del servizio
Ruolo e compiti dell'assistente specializzato

Il servizio di assistenza specialistica è volto ad assistere il minore disabile allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica, al fine di scongiurare il rischio di emarginazione.

L'assistenza specialistica è prestata da personale appositamente formato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9.

Il ruolo dell'assistente specializzato è differente sia da quello dell'insegnante di sostegno sia da quello dell'assistente di base. E' una figura professionale appositamente formata, che s'inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore disabile, P.E.I. (Piano Educativo Individuale). Il suo compito è di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. L'operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato, inoltre, svolge all'interno del gruppo classe un'azione di intermediazione fra l'alunno disabile e i compagni. L'assistente specializzato che segue il minore disabile, dovrà partecipare alle riunioni del G.L.I.S. (Gruppo Lavoro Interistituzionale Scolastico).

Art. 5
Soggetti destinatari

Destinatari del servizio sono gli alunni in situazioni di handicap riconosciute con certificazione scolastica, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92, rilasciata dalla Unità Operativa di N.P.I.A (Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza) territorialmente competente ed in possesso dell'Estratto del Verbale del Gruppo Misto nel quale si esplicita che il minore necessita dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Possono essere altresì destinatari dell'assistenza specialistica –fatta salva la priorità di assistenza specialistica agli alunni disabili così come individuati dal comma 3 dell'art. 3 della legge 104/92 e compatibilmente con le risorse economiche previste in bilancio- quegli alunni portatori di handicap sensoriale in possesso della sopracitata documentazione, in cui il profilo dinamico-funzionale porti ad individuare nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) la necessità di un'assistenza specialistica alla comunicazione a prescindere dalla gravità dell'handicap, cioè nel pieno rispetto dell'art. 1, dell'art. 8 comma d, dell'art. 12 commi 4 e 5, dell'art. 13 comma 3 della medesima legge 104/92.

Art. 6
Funzionamento e orario

Le prestazioni si svolgeranno ordinariamente in coincidenza con le attività scolastiche e durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali gite e uscite scolastiche. Il servizio deve essere erogato nel rispetto del P.E.I. (Piano Educativo Individuale), di cui all'art. 12 della legge 104/92, secondo il monte ore stabilito per contratto, che potrà essere modulato in base alle esigenze derivanti dalla programmazione. Il monte ore complessivo è stabilito nel contratto in relazione al numero dei soggetti da assistere e alle risorse finanziarie assegnate, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 7

Istituzione graduatoria

Il Settore Servizi Educativi, al fine di istituire una graduatoria generale di assistenti specializzati per le attività del servizio di assistenza specialistica in favore dei minori disabili, procede alla pubblicazione di un Avviso a cui si darà ampia diffusione mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio e all'Albo del Settore Servizi Educativi. La graduatoria generale sarà suddivisa in tre apposite graduatorie distinte per tipologia di disabilità. I richiedenti saranno inseriti nelle graduatorie nel rispetto della specificità dei titoli presentati e dell'indicazione espressa nella domanda. Potranno presentare domanda di inserimento nella graduatoria generale tutti coloro che siano in possesso dei titoli specifici indicati nell'art. 9. La valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità previste dall'Avviso Pubblico, sarà effettuata da un'apposita commissione costituita da:

- Il Dirigente del Servizio;
- Il Funzionario amministrativo del Servizio;
- Un Funzionario Pedagogista dell'Amministrazione Comunale;
- Un dipendente amministrativo, del Settore Servizi Educativi, con funzioni di segretario.

Art. 8

Aggiornamento graduatoria e nuove immissioni

La graduatoria sarà aggiornata con cadenza biennale. Il personale già inserito potrà presentare nuova documentazione (titoli e servizio prestato). Al contempo, il Settore provvederà alla riapertura dei termini per consentire nuove immissioni in graduatoria di figure professionali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo seguente, mediante Avviso Pubblico, secondo le modalità stabilite dall'art. 7.

Art. 9

Figure Professionali e Requisiti richiesti

Le figure professionali autorizzate al servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono:

- 1) Operatore specializzato.
- 2) Assistente alla comunicazione in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni).
- 3) Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista

I requisiti che devono essere posseduti dai professionisti, per l'iscrizione alla graduatoria sono i seguenti:

Operatore specializzato:

- Laurea in Psicologia, Scienze della Formazione quinquennale;
- Laurea in Scienze dell'Educazione - indirizzo educatore professionale extrascolastico - ;
- Laurea in Psicologia, Pedagogia vecchio ordinamento;
- Laurea breve in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.

Assistente alla comunicazione:

- Requisito d'accesso è il Diploma di Scuola Secondaria di II° grado unito ad uno dei sottoelencati titoli:
- Qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione, Assistente alla Comunicazione Scolastico, Assistente alla Comunicazione Scolastico Specializzato, o altra qualifica professionale inerente la L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana), ottenuto attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore di lingua dei segni, riconosciuti validi da Enti Pubblici.
- Frequenza ai Corsi L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana) organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) e/o enti e associazioni accreditati precedenti al 2005.

Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista:

- Diploma di Scuola Secondaria di II° grado e Diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza dei minorati della vista" (900 ore di formazione) o attestato di Istruttore di orientamento e mobilità, "Operatore Tiflogo", o attestato di metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Istituti o Enti specializzati e accreditati, o diplomi e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istituti o Enti accreditati contenenti nel rispettivo programma didattico, l'insegnamento del Metodo Braille.

Art. 10

Presentazione istanze e richiesta contributo

Al fine di quantificare in largo anticipo, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, la somma da assegnare a ciascuna Istituzione Scolastica, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare al Servizio competente, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, il numero e i nominativi degli alunni disabili che necessitano di assistenza specialistica, unitamente alla certificazione scolastica rilasciata dalla ASP ed all'estratto di verbale del G.L.I.S. (Gruppo Lavoro Interistituzionale Scolastico), in modo tale da garantire l'erogazione del servizio *de quo* con l'inizio del nuovo anno scolastico. Il termine entro cui l'iter procedurale si dovrà concludere è di 100 giorni dalla data ultima di presentazione delle istanze da parte delle scuole.

Art. 11

Erogazione Contributi

Il contributo per il servizio di assistenza specialistica, è assegnato a ciascuna Istituzione Scolastica ad inizio di ogni anno scolastico ed è determinato in base al numero degli alunni disabili, aventi diritto e frequentanti. Le scuole provvederanno direttamente al pagamento degli operatori specializzati.

Art. 12

Competenze della scuola

I Dirigenti Scolastici svolgeranno i seguenti compiti:

- sottoscrizione del contratto con l'operatore specializzato;
- facilitare l'integrazione dei servizi erogati a supporto degli alunni disabili;
- monitorare le azioni di supporto e segnalare eventuali criticità ;

- coordinare le azioni propedeutiche per il corretto svolgimento degli incontri del GLH (Gruppo Lavoro Handicap);
- rispettare la tempistica prevista dall'Ente Locale per la richiesta degli assistenti alla autonomia e alla comunicazione;
- somministrare alle famiglie dei minori disabili questionari elaborati dal Settore Servizi Educativi sulla soddisfazione dell'efficacia del servizio reso;
- relazionare con cadenza quadrimestrale all'Ufficio competente l'andamento delle attività svolte dagli operatori specializzati;
- gestione del personale specializzato assegnato ad ogni Istituzione scolastica relativa all'effettivo lavoro svolto.

Art. 13 Rendicontazione

A conclusione di ogni anno scolastico le singole Istituzioni Scolastiche dovranno rendicontare, al Settore Servizi Educativi, la spesa effettivamente sostenuta a fronte del contributo assegnato, allegando copia del mandato di pagamento a favore degli operatori. Le eventuali somme assegnate e non utilizzate potranno essere ridestinate per lo stesso scopo per il successivo anno scolastico, fermo restando che vi sia la necessità e la condizione per attivare il servizio. L'Istituzione scolastica che ha ricevuto il contributo e che non lo ha utilizzato tutto o in parte, ha l'obbligo di comunicare all'Ente Comunale gli eventuali spostamenti degli alunni disabili chiedendo, contestualmente, a quale scuola dovrà effettuare il trasferimento della somma non spesa e solo a seguito di formale autorizzazione, da parte del competente Servizio, potrà procedere in tal senso.

Art. 14 Norma Transitoria

Sono fatte salve le procedure precedentemente avviate sino al termine dell'anno scolastico in corso.

Art. 15 Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Testo, si rinvia alle norme Regionali e Statali previste in materia.

